

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2483)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, SEGNANA, DE VITO, LIMONI, BALDINI
e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1976

Istituzione dell'Università degli studi di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni con legge 30 novembre 1973, n. 766, relativo all'istituzione di nuove Università, veniva posta in posizione di priorità l'istituzione di sedi universitarie nelle Regioni che ne sono prive. Tale principio vale peculiarmente per la regione Trentino-Alto Adige, sia per il quadro economico e demografico che la caratterizza, sia per la posizione geografica che non permette un facile accesso ad altre sedi universitarie, sia per le caratteristiche peculiari di autonomia politica e civile previste dall'attuale ordinamento autonomistico. Del resto la provincia autonoma di Trento già da oltre un decennio ha favorito lo sviluppo di una iniziativa universitaria che si è concretata nella fondazione dell'Istituto superiore di scienze sociali (riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432) e poi della libera Università degli studi di Trento (riconosciuta con de-

creto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974) e articolata nelle Facoltà di: sociologia, laurea in sociologia; economia e commercio, laurea in economia politica; scienze matematiche, fisiche e naturali, laurea in matematica, fisica e biennio propedeutico di ingegneria.

Sulla base del citato articolo 10, la Regione, dopo la consultazione delle due Province autonome di Trento e Bolzano anche in base al nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ha presentato il 28 febbraio 1975 al Governo il richiesto parere con la proposta dell'istituzione di una Università statale in Trento, dotata di particolari autonomie statutarie. Tale proposta ha ottenuto il parere favorevole del CIPE nel maggio 1975.

La creazione di questa Università propone l'introduzione di profondi elementi innova-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

toni, rispetto al sistema universitario italiano attuale, elementi che derivano dalla volontà di anticipare concretamente e sperimentalmente le ipotesi di una futura riforma universitaria generalizzata e dalla concreta situazione locale.

Dal punto di vista più generale della riforma universitaria il primo e più centrale principio è quello dell'autonomia. Si può dire che la libera Università degli studi di Trento rappresenta già di fatto in Italia l'unica esperienza di Università regionale gestita dagli Enti locali, nello stesso tempo dotata di forte autonomia e di stretto legame con le forze sociali. Il sistema attualmente in vigore (che ha per cerniera l'Istituto trentino di cultura) rappresenta un superamento delle formule tradizionali dei consorzi (per Università o Facoltà convenzionate) per definirsi come vero e proprio *tertium genus*: l'Università non è nè privata nè statale, ma pubblica.

In attesa che la riforma generale dell'Università venga elaborata in campo nazionale, può essere opportuno, anche nell'interesse di tutta la collettività italiana, riconoscere formalmente, con legge, l'esperienza già vivente a Trento facendone una prima sperimentazione delle direttive teoriche di autonomia e di collegamento con le forze sociali sulle quali è concorde, si può dire, l'intera classe politica.

Su questa base si deve pensare ad una normativa particolare che mantenga, sia pure con i necessari adattamenti, la posizione particolare che gli enti locali rivestono nell'attuale assetto della libera Università degli studi di Trento (articolo 2). Il carattere di sperimentazione dovrebbe riflettersi anche in una grande flessibilità dell'ordinamento statutario.

Al principio dell'autonomia dovrebbero essere collegate le altre innovazioni anticipatrici della riforma sul piano dell'organizzazione interna dell'Università: in particolare la struttura dipartimentale e l'impegno ad extra nell'educazione permanente o ricorrente (articolo 2).

Altri elementi di innovazione possono e debbono derivare dalla particolare situazione locale e dalla « vocazione » che da questa può scaturire per la nuova Università.

Non va infatti sottaciuto che lo sviluppo di una programmazione regionale universitaria è valida nella misura in cui nuove e rinnovate sedi, relativamente piccole nei confronti delle grandi concentrazioni oggi esistenti, non pretendono di coprire nella ricerca o nella didattica l'intero arco del sapere, ma sono progettate ciascuna con linee e finalità ben definite, tali da permettere una sufficiente concentrazione dello sforzo in alcune specifiche direzioni pur non venendo meno alla funzione complessiva di servizio nei riguardi della società circostante.

Per la regione Trentino-Alto Adige alcuni di questi elementi emergono già, o possono essere sviluppati dalle indicazioni avanzate, come, ad esempio, l'attenzione allo sviluppo sociale ed economico delle regioni alpine (specialmente per quanto riguarda l'agricoltura montana, le foreste, il turismo); lo sviluppo della tradizione scientifico-naturalista, che rappresenta una delle più importanti eredità della collettività regionale. Altri elementi possono derivare dalle considerazioni sulla funzione culturale delle regioni di confine e in particolare dalla nostra per il superamento dei vecchi schemi autarchici e nazionalistici nella creazione dell'Europa. Da ciò dovrebbero derivare peculiarità tali da caratterizzare la nuova istituzione in modo assolutamente originale rispetto al contesto giuridico e alla prassi delle Università italiane.

Dovrebbe quindi trattarsi di una università atipica che, lungi dall'essere università periferica di terz'ordine, possa divenire — con un europeismo non di maniera — una specie di porto franco culturale sul piano della documentazione, della ricerca e della didattica.

In base all'analisi del contesto sociale e della domanda d'istruzione (anche secondo approfonditi studi di analisi sociologica compiuti sui diplomati degli ultimi anni e sul rapporto fra qualificazione professionale e sviluppo economico del territorio), tenuta presente la situazione di fatto esistente oggi nella libera Università di Trento, si può ipotizzare un sistema universitario capace di soddisfare le esigenze di circa 10.000 studenti con le corrispondenti strutture di ricerca.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò anche nel quadro di una politica di programmazione universitaria diretta a disincentivare la concentrazione di masse di studenti nelle grandi sedi universitarie già ora sovraccaricate. A questo proposito si fa presente che sin da ora, ad esempio, oltre l'80 per cento degli studenti della Facoltà di sociologia di Trento proviene non dal Trentino-Alto Adige ma dalle altre regioni della penisola e delle isole.

La richiesta si articola nella proposta di istituire i seguenti corsi di laurea:

Facoltà di sociologia, con i corsi di laurea in: « Sociologia » (già esistente), « Organizzazione dei servizi sociali »;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in: « Matematica », « Fisica » (già esistenti), « Scienze naturali », « Scienze biologiche »;

Facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in: « Ingegneria civile » (sezione « difesa del suolo e pianificazione territoriale ») e « Ingegneria dei materiali »;

Facoltà di economia e commercio, con i corsi di laurea in: « Economia politica » (già

esistente), « Economia applicata », nei due indirizzi: a) aziendale, b) del territorio;

Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in: « Lettere », « Pedagogia », « Lingue e letterature straniere moderne »;

Facoltà di agraria, con i corsi di laurea in: « Scienze agrarie », « Scienze forestali ».

L'Università dovrebbe avere altresì statutariamente la possibilità di istituire corsi e iniziative per l'educazione permanente o ricorrente in particolare per i lavoratori e per l'aggiornamento professionale.

La reale autonomia affermata nei principi e negli organi di governo (articoli 1 e 2) trova riscontro sul piano concreto di bilancio nella richiesta di una definizione annuale e globale di finanziamento secondo meccanismi analoghi di finanziamenti già in vigore per altri settori della vita regionale e provinciale (articolo 6) e per quanto riguarda gli interventi edilizi con l'attribuzione alla provincia autonoma di Trento (articolo 12) della potestà di emanare norme legislative nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1975-76 è istituita l'Università degli studi di Trento. Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di adeguare il suo ordinamento alla particolare situazione autonomistica locale, nello spirito di quanto disposto dall'articolo 19, ultimo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'Università degli studi di Trento è retta da uno statuto speciale di autonomia, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentite le Facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti Università dello Stato, nel rispetto delle norme generali contenute nella presente legge. All'approvazione dello statuto si procede sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta. Le modificazioni, che comportano l'istituzione di nuove Facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono proposte e approvate con le medesime modalità.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo Consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

Art. 2.

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibile la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto pres-

so la libera Università, lo statuto della Università degli studi di Trento deve prevedere:

a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto della libera Università, così com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 917, assicurando comunque al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di Facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alla legge presso le restanti Università dello Stato;

b) le diverse attribuzioni del rettore e del presidente del Consiglio di amministrazione, regolando al contempo le modalità di elezione di entrambi (all'elezione del rettore devono poter concorrere il corpo accademico e il Consiglio di amministrazione);

c) la composizione degli organi collegiali, ai quali debbono poter partecipare rappresentanze elettive del personale docente e non docente, nonché degli studenti, in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli organi analoghi delle altre Università dello Stato; del Consiglio di amministrazione debbono comunque far parte altresì, oltre ai rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, i due rappresentanti del Governo previsti dall'articolo 10, lettera c), del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché i membri previsti dalle lettere b), c), d) dell'articolo 9, decimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, numero 766;

d) le norme per la costituzione e il funzionamento dei dipartimenti, quali nuove strutture per l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'attività didattica, ivi comprese quelle necessarie all'attivazione e allo svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei dipartimenti, anche sotto forma di incarichi e di seminari, i quali, d'intesa con le Facoltà interessate, possono avere va-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lore equipollente ai corsi ufficiali per la carriera dello studente;

e) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre Università e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, nonchè l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori;

f) l'attività di educazione permanente, di specializzazione e di aggiornamento professionale;

g) il carattere residenziale dell'Università.

Art. 3.

L'Università degli studi di Trento è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di sociologia, con i corsi di laurea in: « Sociologia », « Organizzazione dei servizi sociali »;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in: « Matematica », « Fisica », « Scienze naturali », « Scienze biologiche »;

Facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in: « Ingegneria civile » (sezione « Difesa del suolo e pianificazione territoriale »), « Ingegneria dei materiali »;

Facoltà di economia e commercio, con i corsi di laurea in: « Economia politica », « Economia applicata », ad indirizzo aziendale e del territorio;

Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in: « Lettere », « Pedagogia », « Lingue e letterature straniere moderne »;

Facoltà di agraria, con i corsi di laurea in: « Scienze agrarie », « Scienze forestali ».

Le Facoltà, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite in base al proprio statuto dalla libera Università degli studi di Trento, cominceranno a funzionare, limitatamente al primo anno di corso, a decorrere dall'anno

accademico successivo alla data del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del nuovo statuto, deliberato in conformità alla presente legge. Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con la medesima decorrenza saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle Facoltà esistenti.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato, per tutte od alcune Facoltà o corsi di laurea, sino ad un massimo di cinque anni, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Università, ove ciò si renda necessario in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento, nonché alle attrezzature didattiche e scientifiche.

Nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i nuovi corsi di laurea e, rispettivamente, le nuove Facoltà previste dalla presente legge.

La laurea in « Organizzazione dei servizi sociali » è equipollente a tutti gli effetti alla laurea in « Sociologia »; le lauree in « Economia politica » e in « Economia applicata » sono equipollenti a tutti gli effetti alla laurea in « Economia e commercio ». La laurea in « Ingegneria civile » (sezione « Difesa del suolo e pianificazione territoriale ») e la laurea in « Ingegneria dei materiali » costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento determina gli insegnamenti fondamentali per ciascuna Facoltà e corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali non possono essere in numero inferiore alla metà di quelli necessari allo studente per essere ammesso all'esame di laurea. Taluni insegnamenti fondamentali possono essere resi obbligatori alternativamente tra loro.

Gli insegnamenti complementari possono essere attivati per qualsiasi disciplina che

risulti o risulterà inclusa nello statuto di altre Università od istituti di istruzione superiore della Repubblica, nonchè per quelle discipline diverse che siano previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, dallo statuto della libera Università degli studi di Trento o che saranno ricomprese, per ciascuna Facoltà o corso di laurea, in un'apposita tabella allegata al nuovo statuto e con esso approvata.

L'attivazione degli insegnamenti complementari, nonchè l'assegnazione di cattedre a detti insegnamenti sono subordinate alla previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università di un programma di sviluppo dell'attività didattica e di ricerca, proposto dalla Facoltà.

Art. 5.

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università degli studi di Trento è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento alla libera Università è mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma, che vi provvede osservando le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'articolo 54, n. 5, del citato testo unificato.

Art. 6.

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale e il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione del territorio e in rapporto al numero delle Facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti Università statali, ivi comprendendo gli oneri relativi al personale, esclusi soltanto quelli concernenti i professori e gli assistenti di ruolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

Le somme di cui al precedente comma devono essere versate bimestralmente all'Università degli studi di Trento.

Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

L'anno finanziario dell'Università degli studi di Trento ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno designato dallo stesso Ministro della pub-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica istruzione, uno dal Ministro del tesoro e uno dalla Provincia autonoma di Trento. Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge sono assegnati globalmente all'Università degli studi di Trento 150 posti di professore di ruolo e 150 posti di assistente di ruolo.

I posti di professore di ruolo sono prelevati dai contingenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge. I posti di assistente di ruolo sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali ruoli statali.

Alla ripartizione tra le Facoltà dei posti di cui sopra, nonché degli altri che saranno assegnati in futuro all'Università degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai Consigli di facoltà e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione. Allo stesso Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle Facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

Il disposto di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica dal quarto anno accademico successivo a quello dell'attivazione dei nuovi corsi di laurea.

Art. 8.

I provvedimenti amministrativi, che non prevedono il parere obbligatorio del Consiglio superiore, relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei professori e degli assistenti di ruolo in servizio presso la Università degli studi di Trento, che il testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, riserva al Ministro della pubblica istruzione, sono adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o, per sua delega, dalla giunta esecutiva, con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 9.

L'Università degli studi di Trento può conferire, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo, incarichi di insegnamento, osservando le stesse norme di legge che si applicano per il conferimento degli incarichi presso le restanti Università dello Stato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di facoltà, nel numero previamente stabilito, per gli insegnamenti complementari, dallo stesso Consiglio di amministrazione.

I professori incaricati in servizio presso l'Università degli studi di Trento hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti dei professori incaricati delle altre Università dello Stato. Il servizio da essi prestato è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato nelle altre Università.

Per i professori incaricati che abbiano prestato servizio anche alle dipendenze dello Stato, l'Università degli studi di Trento e la competente amministrazione statale concorrono proporzionalmente nelle spese relative al trattamento di quiescenza.

I professori incaricati, che abbiano ottenuto la stabilizzazione dell'incarico presso la libera Università degli studi di Trento in osservanza delle norme contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che l'abbiano ottenuta in una Università dello Stato.

Art. 10.

Per le proprie necessità di funzionamento l'Università degli studi di Trento si vale di personale non insegnante assunto direttamente alle dipendenze dell'Università e inquadrato in ruolo autonomo.

L'Università degli studi di Trento disciplina con un proprio regolamento lo stato giuridico e il trattamento economico di tale personale, in analogia a quanto previsto dalla legge per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

L'Università, per specifiche esigenze, può valersi di personale non docente che sia posto a sua disposizione dalla Provincia autonoma di Trento o dall'Istituto trentino di cultura; potrà inoltre chiedere il distacco temporaneo di funzionari della carriera direttiva dei ruoli dello Stato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio dell'Università.

Per il funzionamento dell'Opera universitaria, si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante sopra indicato.

Art. 11.

Mediante apposita convenzione l'Università può promuovere, anche per conto dell'Istituto trentino di cultura, la realizzazione di specifici programmi di ricerca o di attività didattiche integrative o collaterali a quelle ordinarie ottenendo a questo scopo le attrezzature e il finanziamento necessario.

Tale finanziamento potrà essere utilizzato anche per compensi al personale docente, qualora, per la realizzazione di tali programmi, esso venga richiesto di svolgere, col proprio consenso, prestazioni supplementari che non rientrano tra i doveri del suo stato giuridico e semprechè le prestazioni richieste gli non siano incompatibili con l'assolvimento di tali doveri.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, relative alla scelta delle aree e alla acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Per favorire gli interventi di cui al precedente comma, degli stanziamenti sul bilancio dello Stato per l'edilizia universitaria, ivi compresa l'edilizia concernente i servizi assistenziali universitari, anche in riferimento al carattere residenziale dell'Università, una quota, commisurata ai parametri e ai criteri di cui al precedente articolo 6 e determinata nei modi ivi previsti, sarà destinata all'Università degli studi di Trento.

Art. 13.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati nel corrispondente ruolo statale delle Università, restando assegnati alla disciplina e alla Facoltà in cui prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca e alla Facoltà in cui prestano servizio.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono disposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Al personale così inquadrato il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della libera Università degli studi di Trento, antecedentemente all'inquadramento, viene riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia come servizio pensionabile a carico dello Stato, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, numero 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Art. 14.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso la libera Università degli studi di Trento, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà dell'Università istituita per effetto della presente legge, col riconoscimento degli esami e delle firme di frequenza ottenute.

Art. 15.

Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto della presente legge, ma dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigenti richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

Art. 16.

Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del Consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonché dallo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Ove allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il Consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata a un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Nelle Facoltà, tra quelle di cui all'articolo 3, che siano di nuova istituzione, nonché in quelle che venissero a trovarsi nel corso del proprio funzionamento con un numero di professori di ruolo inferiore a tre, le attribuzioni, che le vigenti disposizioni demandano ai Consigli di facoltà, sono esercitate da un comitato ordinatore, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Università e composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo di altre Università o istituti di istruzione superiore.

I professori di ruolo, eventualmente in servizio presso la Facoltà o che fossero chiamati a farne parte, sono aggregati di diritto al comitato ordinatore.

Lo statuto dell'Università determina la misura di partecipazione al comitato ordinatore di rappresentanze delle altre categorie di personale docente, secondo i principi e con le limitazioni previste dall'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il comitato ordinatore cessa dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo. Il comitato non potrà rimanere in carica oltre due anni dalla sua costituzione. Ove allo scadere di tale ter-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mine il Consiglio di facoltà non sia stato costituito, sarà nominato un nuovo comitato ordinatore, nei modi previsti dal primo comma.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi di Facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne esercitano le funzioni.

Art. 18.

L'insegnamento tenuto dal personale docente non di ruolo nella libera Università degli studi di Trento, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del corrispondente insegnamento tenuto da personale docente non di ruolo presso le altre Università della Repubblica.

Art. 19.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si fa fronte mediante riduzione dell'apposito fondo relativo a provvedimenti vari nel settore dell'istruzione di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con quello della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.